

§ 1 Generalità - Ambito di applicazione

1.1 Si applicano esclusivamente i nostri Termini e Condizioni d'Acquisto; non riconosciamo i termini e le condizioni del fornitore che siano in contrasto con i nostri Termini e Condizioni d'Acquisto o che si discostino da essi, a meno che non ne abbiamo espressamente accettato la validità per iscritto. I nostri Termini e condizioni d'acquisto si applicano anche se accettiamo senza riserve la fornitura del fornitore sapendo che i termini e le condizioni del fornitore sono in conflitto con i nostri Termini e condizioni d'acquisto o si discostano da essi.

1.2 Tutti gli accordi presi tra noi e il fornitore ai fini dell'esecuzione del presente contratto devono essere registrati per iscritto.

§ 2 Adesione all'Offerta - Documentazione dell'Offerta

2.1 Il fornitore è tenuto ad accettare il nostro ordine entro una settimana. Gli ordini devono sempre essere effettuati per iscritto. Gli ordini effettuati per telefono o a voce saranno validi solo dopo la nostra conferma scritta.

2.2 Ci riserviamo i diritti di proprietà e di copyright su illustrazioni, disegni, calcoli e altri documenti; essi non possono essere resi accessibili a terzi senza il nostro esplicito consenso scritto. Essi devono essere utilizzati esclusivamente per la produzione sulla base del nostro ordine e devono esserci restituiti non richiesti dopo il completamento dell'ordine. Devono essere tenuti segreti a terzi. A questo proposito, si applica inoltre la disposizione di cui alla clausola 9.

§ 3 Prezzi - Condizioni di pagamento

3.1 Salvo diverso accordo scritto, il prezzo include la consegna "DDP" INCOTERMS 2020, compreso l'imballaggio. La restituzione dell'imballaggio richiede uno speciale accordo scritto. Se il fornitore utilizza pallet a perdere nonostante un accordo contrario, li smaltiremo a spese del fornitore.

3.2 L'imposta sul valore aggiunto prevista dalla legge non è inclusa nel prezzo. I costi, le imposte, i dazi doganali e altri oneri che entrano in vigore dopo l'ordine sono a carico del fornitore.

3.3 Possiamo elaborare le fatture solo se queste - in conformità alle specifiche del nostro ordine - riportano i numeri d'ordine ivi indicati; il fornitore è responsabile di tutte le conseguenze derivanti dal mancato rispetto di tale obbligo. Le fatture devono essere presentate separatamente subito dopo la spedizione della merce. Alle fatture devono essere allegati le liste di imballaggio e le informazioni e i documenti concordati, in particolare campioni iniziali, rapporti di prova, liste di attrezzature ecc.

3.4 Salvo diverso accordo scritto, pagheremo il prezzo di acquisto, calcolato a partire dal ricevimento del corrispettivo, dal ricevimento della fattura dopo la fornitura del corrispettivo o da una data successiva indicata dal fornitore, entro 14 giorni con uno sconto del 3% o entro 30 giorni netti.

3.5 Avremo diritto a diritti di compensazione e ritenzione nella misura consentita dalla legge.

§ 4 Tempi di consegna - Ritardo nella consegna - Trasferimento del rischio

4.1 Il termine di consegna indicato nell'ordine è vincolante. Decisivo per il rispetto del termine di consegna è il ricevimento della merce da parte nostra.

4.2 Il fornitore è tenuto a informarci immediatamente per iscritto qualora si verificano o diventino riconoscibili circostanze che indicano che

il termine di consegna concordato non può essere rispettato. Il fornitore è consapevole del fatto che i ritardi nella consegna possono comportare interruzioni della produzione per noi o per i nostri clienti. Inoltre, il fornitore è consapevole del fatto che noi riforniamo i nostri clienti, tra le altre cose, "just in time". I ritardi nelle consegne possono quindi comportare notevoli penali contrattuali e richieste di risarcimento danni da parte dei nostri clienti.

4.3 In caso di ritardo nella consegna, ci spettano i diritti previsti dalla legge. In particolare, siamo autorizzati a richiedere il risarcimento dei danni e il recesso dopo la scadenza infruttuosa di un termine ragionevole. In caso di richiesta di risarcimento, il fornitore ha il diritto di dimostrare che non è responsabile dell'inadempimento.

4.4 Le consegne effettuate prima della data di consegna concordata possono essere rifiutate da noi a spese del fornitore. Se la merce non viene rifiutata, viene immagazzinata da noi a spese e rischio del fornitore fino alla data di consegna concordata. In caso di consegna anticipata, avremo il diritto di effettuare il pagamento della merce sulla base della data di consegna concordata e tenendo conto del termine di pagamento concordato.

4.5 Accettiamo consegne parziali solo previo accordo esplicito. La quantità residua della consegna parziale deve essere comunicata a noi.

4.6 Se il fornitore è in ritardo nella consegna, abbiamo il diritto di richiedere una penale contrattuale pari allo 0,3% del valore netto dell'ordine per ogni giorno di calendario di ritardo nella consegna, fino a un massimo del 5% del valore netto dell'ordine, fatto salvo il diritto di richiedere ulteriori danni. Siamo autorizzati a richiedere i danni derivanti dal ritardo che superano l'importo della penale contrattuale incamerata.

4.7 Il rischio non passa a noi finché la merce non è stata consegnata e scaricata presso la nostra sede o nel luogo di consegna o spedizione concordato.

4.8 Abbiamo il diritto di rifiutare l'accettazione della merce in caso di forza maggiore, sciopero e serrata, interruzioni operative, pandemie e ordini ufficiali, a condizione che non siamo responsabili di questi eventi.

§ 5 Garanzia di qualità - Esecuzione dell'ordine

5.1 Il fornitore è tenuto a garantire la qualità secondo lo stato dell'arte più recente e a fornircene prova su richiesta. Ci riserviamo il diritto di specificare il tipo e l'entità della garanzia di qualità stipulando un relativo contratto di garanzia di qualità. Partiamo dal presupposto che i nostri fornitori praticino un sistema di gestione della qualità conforme ai requisiti della norma ISO 9001 e seguenti o della norma IATF 16949.

5.2 Il fornitore è tenuto a segnalare eventuali difetti al momento della presentazione della nostra offerta, in particolare per quanto riguarda la conformità allo stato dell'arte della scienza e della tecnica, le norme di tutela ambientale o la convenienza e la fattibilità tecnica.

5.3 Possiamo richiedere modifiche all'oggetto della fornitura anche dopo la stipula del contratto, nella misura in cui ciò sia ragionevole per il fornitore. In caso di modifica del contratto, gli effetti per entrambe le parti, in particolare per quanto riguarda i costi aggiuntivi o ridotti e la data di consegna, saranno presi in considerazione in modo appropriato.

5.4 Gli scostamenti dall'ordine e le modifiche si applicano solo se il fornitore ne fa particolare riferimento e se sono stati da noi confermati per iscritto.

§ 6 Ispezione dei difetti - Responsabilità per i difetti

6.1 Gli obblighi di ispezione e di notifica dei difetti non sussistono prima della consegna completa.

6.2 Il fornitore riconosce che noi effettuiamo il controllo della merce in entrata in modo corretto, prelevando campioni ragionevoli dell'identità della merce, del peso, delle dimensioni e dell'aspetto subito dopo la consegna, al più tardi entro 8 giorni.

6.3 Non siamo obbligati a effettuare prove tecniche funzionali e altre ispezioni.

6.4 I difetti della fornitura che si manifestano durante le ispezioni di cui sopra devono essere da noi segnalati senza indugio, al più tardi entro 8 giorni, i difetti nascosti della fornitura entro 8 giorni dalla scoperta.

6.5 Abbiamo diritto ai diritti di legge per i difetti nella loro interezza; in ogni caso, abbiamo il diritto di richiedere al fornitore, a nostra discrezione, l'eliminazione del difetto o la consegna di un nuovo articolo. In caso di indizi concreti di forniture difettose, abbiamo il diritto di verificare l'idoneità della merce personalmente o presso un istituto di controllo indipendente a spese del fornitore. Ci riserviamo espressamente il diritto di richiedere il risarcimento dei danni, in particolare il diritto di richiedere il risarcimento dei danni in sostituzione della prestazione.

6.6 Restano ferme le disposizioni degli artt. 1470, 1490, 1492, 1494 c.c. in materia di regresso nella catena di fornitura.

6.7 Siamo autorizzati a eliminare il difetto a spese del fornitore se quest'ultimo è in ritardo con l'obbligo di adempimento successivo o se sussiste una particolare urgenza.

6.8 Il termine di prescrizione è di 36 mesi, calcolati a partire dal trasferimento del rischio. Tale termine sarà prolungato dal periodo di adempimento successivo da parte del fornitore a partire dal ricevimento della nostra notifica di difetti fino a quando il fornitore dichiara per iscritto la cessazione della misura o rifiuta per iscritto un ulteriore adempimento successivo. In caso di adempimento complementare ai sensi della clausola 6.7, il termine si prolunga fino al termine dell'adempimento complementare.

§ 7 Responsabilità per danno da prodotti - Indennizzo - Assicurazione

7.1 Qualora fossimo ritenuti responsabili da parte dei nostri clienti o di terzi per danni derivanti dalla responsabilità del prodotto, indipendentemente dalle basi giuridiche nazionali o estere, il fornitore ci terrà indenni da tali rivendicazioni - compresi i relativi costi di difesa legale - nella misura in cui ha causato il danno e - in caso di applicazione del diritto di colpa - è responsabile dei fatti che hanno dato origine alla responsabilità.

7.2 Nell'ambito della sua responsabilità per i casi di danno ai sensi del punto 7.1, il fornitore è tenuto a rimborsare anche le spese necessarie e ragionevoli derivanti dal fatto che l'oggetto della fornitura non è sicuro, in particolare per un richiamo; si terrà conto di un eventuale concorso di colpa da parte nostra. Informeremo il fornitore del contenuto e della portata delle misure da adottare - per quanto possibile e ragionevole - e gli daremo la possibilità di commentare. Restano impregiudicati gli altri diritti previsti dalla legge.

7.3 Se noi o i nostri clienti siamo soggetti a misure da parte delle autorità di sorveglianza del mercato, il fornitore è inoltre tenuto a fornire senza indugio tutte le informazioni necessarie e a prestare tutta l'assistenza di cui noi o i nostri clienti abbiamo bisogno per evitare o attuare

le misure corrispondenti da parte delle autorità. Eventuali costi o spese sostenuti dal fornitore a tale riguardo non saranno rimborsati.

7.4 Il fornitore è tenuto a stipulare un'assicurazione di responsabilità civile per i prodotti con una copertura forfettaria di almeno 10 milioni di euro per danni a persone e cose; se abbiamo diritto a ulteriori richieste di risarcimento danni, queste rimangono inalterate. Il fornitore è tenuto a fornirci, su richiesta, la prova dell'estensione e dell'esistenza dell'assicurazione in forma adeguata.

§ 8 Diritti di proprietà

8.1 Il Fornitore garantisce che non vengono violati diritti di terzi in relazione alla sua fornitura.

8.2 In caso di rivendicazioni di terzi nei nostri confronti a causa di una violazione dei diritti di proprietà, il fornitore è tenuto a risarcirci a prima richiesta; non siamo autorizzati a prendere accordi con il terzo, in particolare a concludere una transazione, senza il consenso del fornitore.

8.3 L'obbligo di indennizzo del fornitore si riferisce a tutte le spese da noi necessariamente sostenute a causa o in relazione alla richiesta di risarcimento da parte di terzi, compresi i relativi costi di difesa legale.

8.4 Il periodo di prescrizione è di 10 anni, calcolati a partire dalla conclusione del contratto.

§ 9 Segretezza

9.1 Il fornitore è tenuto a mantenere strettamente riservati tutte le illustrazioni, i disegni, i calcoli e gli altri documenti e informazioni ricevuti. Essi possono essere divulgati a terzi solo con il nostro esplicito consenso. Ciò vale anche per le società affiliate del fornitore.

9.2 L'obbligo di riservatezza si applica anche dopo l'adempimento del presente contratto; esso si estingue se e nella misura in cui le conoscenze di produzione contenute nelle illustrazioni, nei disegni, nei calcoli e negli altri documenti forniti sono diventate generalmente note.

§ 10 Materiali, strumenti

Gli strumenti, i calibri o i dispositivi messi a disposizione del fornitore rimangono di nostra proprietà. Devono essere chiaramente etichettati come di nostra proprietà dal fornitore. Anche gli strumenti, i calibri o i dispositivi se sono stati prodotti dal fornitore stesso o per suo conto per la fabbricazione dei nostri prodotti sono di nostra proprietà e devono essere etichettati di conseguenza.

§ 11 Controllo delle esportazioni e dogane

11.1 Il fornitore è tenuto a informarci, nei suoi documenti commerciali, di eventuali requisiti di autorizzazione per la (ri)esportazione delle sue merci in conformità alle normative europee o statunitensi in materia di esportazione e doganali e alle normative in materia di esportazione e doganali del paese di origine delle sue merci. A tal fine, il fornitore dovrà fornire le seguenti informazioni almeno nelle offerte, nelle conferme d'ordine e nelle fatture per le merci in questione:

- Il codice merceologico (codice HS) delle sue merci,
- L'origine commerciale delle merci,
- La posizione nell'elenco dei prodotti a duplice uso secondo il Regolamento UE sui prodotti a duplice uso 2021/821, se applicabile,

- d. Per le merci o i componenti statunitensi, l'ECCN (Export Control Classification Number, numero di classificazione per il controllo delle esportazioni) in conformità con i regolamenti statunitensi sull'amministrazione delle esportazioni (EAR),
- e. Classificazione delle merci o dei loro componenti negli elenchi delle sostanze chimiche da 1 a 3 della Convenzione internazionale sulle armi chimiche, se applicabile,
- f. Una persona di contatto all'interno della sua azienda per chiarire eventuali domande da parte nostra. Su nostra richiesta, il fornitore è tenuto a comunicarci per iscritto tutti gli ulteriori dati commerciali esteri relativi alla sua merce e ai suoi componenti e a informarci immediatamente (prima della consegna della merce in questione) per iscritto di tutte le modifiche ai dati di cui sopra.

11.2 Ogni ordine è soggetto alla condizione che la sua esecuzione non violi le norme nazionali o internazionali sul controllo delle esportazioni, ad esempio embarghi o altre sanzioni, anche se queste entrano in vigore dopo la conclusione del contratto.

Se la consegna del prodotto è limitata o vietata a causa di leggi sul controllo delle esportazioni, possiamo, a nostra esclusiva discrezione, sospendere i diritti e gli obblighi del fornitore fino a nuovo avviso e/o risolvere il contratto (in tutto o in parte). In nessun caso saremo responsabili di eventuali costi o danni derivanti dalle conseguenze legali del controllo delle esportazioni.

§ 12 Sostenibilità

12.1 Siamo guidati dal principio dello sviluppo sostenibile e osserviamo gli standard fondamentali riconosciuti a livello internazionale per la sicurezza sul lavoro, la salute e la tutela dell'ambiente, il lavoro e i diritti umani e la governance aziendale responsabile (di seguito "standard ESG"). Abbiamo descritto la nostra concezione degli standard ESG nel Codice di condotta per i partner commerciali (<https://www.lehvoss.it/en/supplier-code-of-conduct>). Ci aspettiamo che i fornitori rispettino questi standard ESG. Chiediamo inoltre al fornitore di incoraggiare i suoi subappaltatori e subfornitori a rispettare i relativi standard. Siamo autorizzati a verificare la conformità del fornitore alle suddette norme direttamente o tramite terzi da noi incaricati, previa notifica.

12.2 Nell'esecuzione del contratto, il fornitore deve soddisfare i requisiti di sicurezza e salute sul lavoro e di tutela ambientale da noi specificati nel contratto.

12.3 Requisiti legali in conformità con la Due Diligence della catena di fornitura:

12.3.1 Possiamo essere obbligati a rispettare determinati obblighi di due diligence in materia di diritti umani e ambiente nelle nostre catene di fornitura a monte e a valle, al fine di evitare o ridurre al minimo gli impatti negativi effettivi e potenziali sui diritti umani e sull'ambiente o di porre fine alle violazioni dei diritti umani o degli obblighi ambientali. Gli obblighi di diligenza in materia di diritti umani e ambiente hanno il significato definito nella DIRETTIVA (UE) 2024/1760 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 13 giugno 2024 sugli obblighi di diligenza delle imprese in materia di sostenibilità (CSDDD) (la "Legge"), e successive modifiche (la versione attuale della Legge può essere scaricata al seguente link):

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202401760 .

12.3.2 Il Fornitore si impegna a rispettare gli obblighi in materia di diritti umani e ambientali descritti nella legge e a tenere in debito conto tali aspettative nei confronti dei propri fornitori lungo la catena di

fornitura (le "Aspettative"). In particolare, il Fornitore si impegna a evitare o minimizzare tali rischi e a porre fine alle violazioni dei diritti umani e degli obblighi ambientali. Inoltre, il Fornitore si impegna a istruire i propri funzionari e dipendenti a rispettare le Aspettative e a fornire formazione ai propri funzionari e dipendenti in merito al rispetto delle Aspettative. Su nostra richiesta, il fornitore parteciperà a corsi di formazione adeguati da noi organizzati.

12.3.3 Avremo il diritto, previo avviso scritto, di condurre audit per garantire la conformità del Fornitore agli obblighi previsti dalla presente clausola ("Audit") da parte nostra e/o tramite terzi autorizzati ("Auditor"). Il fornitore dovrà fornire a noi e/o all'Auditor tutti i dati, i documenti e le altre informazioni in forma scritta, orale e/o elettronica che noi e/o l'Auditor richiederemo ragionevolmente per l'Audit.

12.3.4 Se sospettiamo una violazione di un obbligo in materia di diritti umani o di ambiente da parte del Fornitore o di uno qualsiasi dei suoi appaltatori o fornitori a qualsiasi livello e disponiamo di prove di tale violazione, il Fornitore dovrà adottare e attuare le opportune misure correttive o fare in modo che i relativi appaltatori o fornitori adottino e attuino le misure che possiamo ragionevolmente richiedere per iscritto.

12.3.5 Su nostra richiesta, l'Appaltatore o il Fornitore dovrà prontamente (i) sviluppare con noi un piano per porre rimedio alla violazione di un obbligo in materia di diritti umani o di ambiente (il "Piano di riparazione"), compreso un calendario specifico per tale piano, e (ii) attuare le misure che possiamo ragionevolmente richiedere per attuare tale Piano di riparazione.

12.3.6 Avremo il diritto di risolvere il Contratto con effetto immediato se (i) il Fornitore non adempie agli obblighi previsti dalla presente clausola, (ii) si verifica una violazione sostanziale delle aspettative o (iii) l'attuazione del Piano d'azione correttivo non ha posto rimedio alla violazione di un obbligo in materia di diritti umani o di ambiente entro un calendario stabilito nel Piano d'azione correttivo.

12.3.7 Eventuali violazioni della conformità o dei diritti umani possono essere segnalate tramite il nostro canale anonimo di whistleblower, accessibile tramite il link: <https://www.lehvoss.it/chi-siamo/canale-anonimo-degli-informatori> o tramite codice QR:



§ 13 Foro competente - luogo di adempimento - legge applicabile

13.1 Se il fornitore è un commerciante, il foro competente sarà Milano; tuttavia, avremo anche il diritto di citare il fornitore presso il suo foro generale.

13.2 Se non diversamente indicato nell'ordine, la nostra sede è il luogo di adempimento.

13.3 Si applica esclusivamente il diritto italiano.

13.4 Qualora il Fornitore abbia la propria sede legale al di fuori dell'Italia, si applicherà la CISG ("Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di beni") con le seguenti disposizioni speciali:

- a. Le modifiche o le cancellazioni del contratto devono essere effettuate per iscritto. Ciò vale anche per gli accordi sulla cancellazione di questo requisito di forma scritta.
- b. In caso di violazione colposa del contratto, il Fornitore sarà responsabile anche dei danni imprevedibili al momento della stipula del contratto.
- c. In caso di consegna di merci non conformi, possiamo richiedere al fornitore una consegna sostitutiva se la non conformità costituisce una violazione sostanziale del contratto. Una violazione sostanziale del contratto si ha, tra l'altro, se la merce è prodotta o venduta solo dal fornitore o se è irragionevole per noi acquistare la merce da terzi per qualsiasi altro motivo.
- d. In caso di consegna di merci non conformi, possiamo dichiarare risolto il contratto se la non conformità costituisce una violazione sostanziale del contratto. Una violazione sostanziale del contratto si ha, tra l'altro, se il danno è difficile o impossibile da stimare, se si è verificato un danno immateriale, se la richiesta di risarcimento danni è esclusa ai sensi dell'articolo 79 V della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di merci, se, in caso di obblighi continuativi, la fiducia nell'affidabilità del fornitore è compromessa in modo permanente o se la non conformità della merce raggiunge un livello tale che non è più possibile vendere la merce nel corso della normale attività commerciale.

14 Informativa sulla privacy ai sensi del GDPR n. 679/2016 e del D.Lgs. 101/2018 e s.m.i.

Ai sensi e per gli effetti del GDPR n. 679/2016 D.Lgs. 101/2018 e s.m., il Fornitore dichiara di aver ricevuto da LEHVOSS Italia una dettagliata ed esaustiva informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del citato GDPR sui propri diritti e conseguentemente presta il proprio incondizionato consenso al trattamento, alla comunicazione e alla diffusione dei propri dati personali anche in Paesi extra UE.

Il Titolare del trattamento è LEHVOSS Italia S.R.L. con sede amministrativa in Viale Italia 2, 21040 Origgio, (VA).

15 Dichiarazione ai sensi del D.Lgs. 231/01

Il fornitore dichiara di essere a conoscenza delle prescrizioni contenute nel Codice Etico (il "Codice Etico") adottato da LEHVOSS Italia S.r.l. (consultabile e scaricabile dal sito www.lehvoss.it), che si considera parte integrante e sostanziale delle condizioni contrattuali di acquisto, e dichiara di accettarle integralmente e specificamente ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341-1342 del Codice Civile, astenendosi da comportamenti ad esse contrari.

Il mancato rispetto da parte del fornitore dell'impegno assunto nel presente articolo determina un grave inadempimento dell'ordine di acquisto e costituisce causa di risoluzione di diritto dello stesso ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile.

Il fornitore prende atto che LEHVOSS Italia S.r.l. ha adottato un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (consultabile e scaricabile dal sito www.lehvoss.it), in applicazione del D.Lgs. 231/01 e successive modifiche e integrazioni (il "Modello 231"), di cui dichiara di aver preso visione.

Il fornitore si impegna, a tutti gli effetti di legge, a svolgere la propria attività nel rispetto dei principi indicati nel "Modello 231" e, in

generale, nel rispetto delle leggi vigenti dei principi generali di correttezza e trasparenza.

In caso di violazione degli obblighi di cui al presente articolo da parte del fornitore, LEHVOSS Italia S.r.l. si riserva il diritto di recedere dall'ordine di acquisto, fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento danni.

§ 16 Invalidità parziale

Nel caso in cui singole disposizioni contrattuali siano invalide, le restanti disposizioni rimarranno pienamente valide. La disposizione non valida sarà sostituita senza ulteriori indugi da una disposizione che si avvicini il più possibile all'intento economico della disposizione non valida nel contesto di ciò che è legalmente possibile.

§ 17 Priorità Versione italiana

Le presenti Condizioni Generali di Acquisto saranno interpretate in conformità alla legge italiana. Qualora il significato giuridico di una traduzione differisca dal significato giuridico italiano, prevarrà il significato italiano.

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., dopo aver preso visione delle norme contenute nelle presenti Condizioni Generali di Acquisto, il Fornitore dichiara, sottoscrivendo l'accettazione dell'ordine, di accettare specificatamente i seguenti articoli: Articolo 3 (Prezzi Condizioni di pagamento); Articolo 4 (Tempi di consegna - Ritardo nella consegna - Trasferimento dei rischi); Articolo 5 (Garanzia di qualità - Esecuzione dell'ordine) Articolo 6 (Ispezione per i difetti) Responsabilità per i difetti) Articolo (Responsabilità del prodotto - Assicurazione di indennizzo) Articolo 8 (Diritti di proprietà) Articolo 12 (Sostenibilità) Articolo 13 (Foro competente Legge applicabile) Articolo 15 (Dichiarazione ai sensi del D.Lgs. 231/01)